



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8959 del 2017, proposto da Lavinia Faenza, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Moscarini, Federico Palumbo, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Ercole Moscarini, in Roma, via Sesto Rufo 23;

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Antonella Ussignolo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria generale di merito per la Scuola dell'Infanzia, relativa alla Regione Lazio, approvata con DDG n. 265 del 13 giugno 2017 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la

Ricerca, nonché delle successive modifiche, integrazioni e rettifiche della stessa, inclusa la nuova graduatoria approvata con con DDG 338 del 21 luglio 2017 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, nella parte in cui non è stato attribuito alla ricorrente il punteggio previsto per i titoli da essa allegati alla domanda, con particolare riferimento alla mancata valutazione del titolo di laurea, con accertamento del diritto della stessa ad ottenere una nuova valutazione dei titoli coerente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 94 del 23 febbraio 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2018 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con il ricorso in esame, parte ricorrente fa valere che, nonostante i suoi reclami, rimasti senza risposta, la sua posizione risulta ancora errata per il mancato riconoscimento del punteggio previsto (5 punti) dalla tabella A. punto A.1.2 in base al voto di laurea per il titolo in Scienze della Formazione Primaria come si evince dal D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016;

Rilevato che anche nel successivo decreto dirigenziale n. 338 del 21 luglio 2017 non appare integrata la posizione della ricorrente, né appare essere stata integrata in successivi provvedimenti di rettifica;

Ritenuto che, in assenza di costituzione dell'Amministrazione dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio dovrà produrre una compiuta relazione dalla quale si evincano le ragioni per le quali non è stata valutata al completo la posizione vantata dalla parte ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa anche telematica della presente ordinanza;

Rilevato che il ricorso va notificato anche nei confronti di tutti coloro che qualora fosse accolto si vedrebbero superati da una diversa valutazione della posizione della ricorrente e che, dato l'alto numero di tali posizioni va autorizzata la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via telematica, secondo le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, che le spese della fase cautelare vadano al definitivo;

Ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla pubblica udienza del 29 maggio 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- ordina all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di depositare in giudizio la compiuta relazione in ordine agli argomenti in motivazione indicati entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa anche telematica della presente ordinanza;
- autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 maggio 2018.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO